

ATTO N. 964

DISEGNO DI LEGGE
di iniziativa della Giunta regionale
(deliberazione n. 1410 del 14.11.2001)

*“Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 11 novembre 1987,
n. 48 – Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque
minerali e termali”*

*Depositato al Servizio Assistenza agli Organi,
Iter Procedimenti e Sistema Informativo il 27.11.2001*

Trasmesso alla II Commissione Consiliare Permanente il 27.11.2001



REGIONE DELL'UMBRIA

OGGETTO: D.D.L. -MODIFICAZIONE DELLA L.R. 11.11.1987, N.48.NORME PER LA RICERCA, LA COLTIVAZIONE E L'UTILIZZO DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

14/11/2001 n. 1410

LORENZETTI MARIA RITA	Presidente
MONELLI DANILO	Vice Presidente
BOCCI GIANPIERO	Assessore
DI BARTOLO FEDERICO	Assessore
GIROLAMINI ADA	Assessore
GROSSI GAIA	Assessore
MADDOLI GIANFRANCO	Assessore
RIOMMI VINCENZO	Assessore
ROSI MAURIZIO	Assessore

presenti	assenti
	X
X	
X	
X	
	X
X	
	X
	X
X	

Presidente : MONELLI DANILO

Relatore : MONELLI DANILO

Direttore : TORTOIOLI LUCIANO

Segretario Verbalizzante : MANUALI PAOLA

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la relazione "Revisione dei diritti di concessione di acque minerali", svolta dal gruppo di lavoro istituito con d.g.r. 1307/2000;

Preso atto della sentenza della Corte Costituzionale n.66 del 7-16 Marzo 2001;

Sentiti, nell'incontro del 25.10.2001, convocato dal Vice Presidente della Giunta regionale, i titolari di permessi e concessioni di acqua minerali;

Visto il parere del Comitato Legislativo, seduta del 29 Ottobre 2001;

Visto l'art. 23 del proprio Regolamento interno;

Vista la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge presentata dal Direttore alle Politiche Territoriali Ambiente ed Infrastrutture, avente per oggetto: "Modificazione della legge regionale 11 novembre 1987, n 48.- Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali e termali";

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato della relativa relazione;

Ritenuto opportuno richiedere al Consiglio Regionale l'adozione della procedura d'urgenza di cui all'art. 46, comma 3, del suo Regolamento interno;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

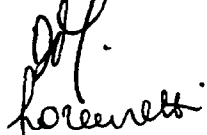
DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Modificazione della legge regionale 11 novembre 1987, n 48.- Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali e termali", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di incaricare il Vice Presidente a rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e ad assumere le conseguenti iniziative;
- 3) di chiedere l'adozione della procedura d'urgenza, ai sensi dell'art. 46, comma 3, del Regolamento interno del Consiglio regionale.

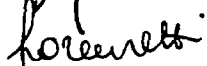
IL DIRETTORE :



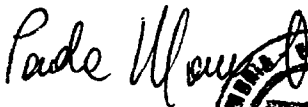
IL PRESIDENTE



E RELATORE:



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:



Disegno di legge: "Modificazione della legge regionale 11 novembre 1987, n 48.- Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali e termali".

RELAZIONE

Con sentenza n.66 del 7-16 marzo 2001 la Corte Costituzionale ha riconosciuto alle Regioni un'ampia potestà qualificatoria nella determinazione dei diritti dovuti per lo sfruttamento delle acque minerali.

La sentenza interviene dopo anni di contenzioso che avevano visto il Governo centrale contrapporsi a qualsiasi tentativo di introdurre, in aggiunta al criterio superficiario, sancito dall'art.25 del R.D.1443/27, un criterio basato anche sulla quantità di acqua imbottigliata o utilizzata.

Preso atto di tale sentenza, con il presente ddl

- Viene confermato il canone superficiario, adeguandolo a 50 euro/ettaro (pari a £96814 lire/ettaro) rispetto a quello vigente (82087 lire/ettaro)
- Viene introdotto, per le sole acque imbottigliate, in aggiunta a quello superficiario, un canone commisurato alla quantità di acqua utilizzata nelle attività di imbottigliamento: 0,5 euro/1000 litri (0,968/litro).

Con riferimento alle sole acque imbottigliate - quelle destinate ad uso esclusivamente termale mantengono il regime attuale, pure adeguato - i proventi per la Regione passerebbero a circa 1,3 miliardi, a fronte dei 175 milioni dell'anno 2001.

Si stima che l'introduzione dei nuovi diritti incida per lo 0,8% sul costo dell'unità di prodotto (180 lire, bottiglia in plastica da 1,5 litri) e possa dunque essere assorbito dalle stesse aziende.

Stimato in 325 Miliardi il volume di affari delle aziende umbre per l'anno 2000, i nuovi diritti incidono mediamente lo 0,62% entro una forbice che va dallo 0,26%, Rocchetta spa, all' 1,25% Nocera Umbra spa.

Ciò dipende sia dal fatto che a modeste superfici possono corrispondere ingenti volumi di acqua imbottigliata sia dalle scelte di mercato che dalle capacità imprenditoriali che ciascuna azienda è in grado di compiere e conseguire.

Per ultimo, si rileva che, facendo riferimento all'acqua utilizzata è necessario procedere all'installazione di appositi misuratori o contatori volumetrici.

Al fine di rendere immediatamente efficace la norma è previsto un regime transitorio che prevede di fare riferimento alle quantità di acqua imbottigliata così come risultano dai dati statici per l'anno 2000.

A regime si può quindi prevedere un aumento dei proventi, stimabile nell'ordine del 25%, dovuta all'imposizione dei diritti anche sull'acqua utilizzata a fini del lavaggio/risciacquo dei contenitori.

Il ddl è incentrato sull'art.6 che sostituisce integralmente l'art.41 della legge vigente:

- il comma 1 stabilisce che i titolari di permessi o concessioni sono tenuti a versare alla Regione un diritto proporzionale all'estensione dei titoli minerari vigenti. E' altresì stabilito che lo stesso è dovuto anche per le "acque di sorgente", una nuova categoria introdotta con D.Lgs.339/99, le cosiddette acque da tavola (né minerali né potabili), al momento non coltivate in Umbria, ma di cui si può prevedere l'introduzione;
- il secondo comma stabilisce che in aggiunta al primo è dovuto un diritto commisurato alla quantità di acqua utilizzata, comprendendo anche quelle per la preparazione di bibite

analcoliche in acqua minerale (Rocchetta, Motette, Tullia e prossimamente Sangemini), ma escludendo quelle utilizzate esclusivamente per cure termali (Terme di Fontecchio, Terme di S.Felice);

- il comma tre stabilisce la riduzione del 50% dei diritti commisurati alla quantità di acqua in favore di chi utilizza, per l'imbottigliamento esclusivamente contenitori di vetro (Sassovivo e Sanfaustino);
- il comma quattro stabilisce che gli importi unitari di tali diritti sono stabiliti con legge finanziaria regionale. Ciò sia per effettuare gli adeguamenti necessari sia per tener conto di analoghi provvedimenti di altre regioni;
- il comma 5 pone a carico dei concessionari l'installazione di idonei contatori volumetrici;
- il comma sei rinvia ad apposito regolamento regionale la disciplina delle modalità di rilevamento e accertamento delle quantità di acqua utilizzata e determinazione e versamento di quanto dovuto da ciascun titolare.

Con l'art.1 (modifica dell'art.23 della L.R. 48/87) si comprendono fra le causa di decadenza della concessione anche la mancata installazione o manomissione dei suddetti contatori.

Con gli artt. 2 e 3 (modifiche agli artt. 25 e 30 della L.R. 48/87) viene semplificato il regime di tassazione del settore: sono cancellate

- le tasse di concessione regionale, "una tantum", sui singoli provvedimenti autorizzativi (mediamente circa 15 milioni/anno)
- i canoni d'uso delle pertinenze minerarie se dovuti (10 milioni/anno).

Con l'occasione, per tener conto delle mutate competenze, con l'art.4 viene modificato l'art.33 della L.R. 48/87

ponendo in capo all'ARPA il rilascio del parere sull'istituzione delle aree di salvaguardia delle acque minerali, in luogo del Comitato Tecnico per la Sanità.

Con l'art.5 tenuto conto dell'importanza che va assumendo il settore delle bevande analcoliche viene esteso l'obbligo della preventiva autorizzazione regionale sui contratti di somministrazione tra concessionario ed eventuale gestore di tali attività.

Completa il ddl l'art.7, con il quale si ricorre a norme transitorie per stabilire gli importi unitari dei diritti e per renderli immediatamente efficaci già nel primo anno di applicazione (2002).



Disegno di legge: "Modificazione della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48.- Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali e termali".



Art. 1.

(Modificazione dell'art. 23)

1. All'articolo 23, comma 1 della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48 è aggiunta la seguente lettera:

"e) non abbia installato o abbia manomesso i contatori volumetrici di cui all'articolo 41, comma 7."

Art. 2.

(Modificazione dell'art. 25)

1. All'articolo 25, comma 1 della l.r. 48/1987 le parole "ed è tenuto a corrispondere alla Regione un canone annuo pari al 3 per cento del valore delle pertinenze stesse" sono soppresse.

Art. 3.

(Modificazione dell'art. 30)

1. All'articolo 30, comma 1 della l.r. 48/1987 le parole "sono soggetti al pagamento delle tasse previste dalla l.r. 28 maggio 1980, n.57 e successivi aggiornamenti e modificazioni e" sono soppresse.

Art. 4.

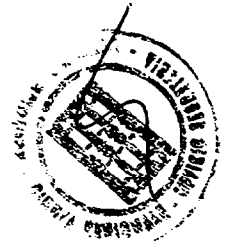
(Modificazione dell'art. 33)

1. All'articolo 33, comma 3 della l.r. 48/1987 le parole "del Consiglio tecnico regionale per la sanità di cui alla legge regionale 10 dicembre 1980, n. 72 e successive modifiche e integrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, di cui alla legge regionale 6 marzo 1998, n. 9".

Art. 5.

(Modificazione dell'art. 38)

1. All'articolo 38, comma 1 della l.r. 48/1987 dopo le parole: "attività termali" sono aggiunte le seguenti: "e la produzione di bevande analcoliche in acqua minerale".



Art. 6.

(Sostituzione dell'art. 41)

1. L'articolo 41 della l.r. 48/1987 è così sostituito:

"Art. 41.

(Diritti annuali)

1. I titolari di permessi di ricerca o di concessioni di acque minerali o di acque di sorgente, di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, sono tenuti al pagamento, a favore della Regione Umbria, di un diritto annuo, proporzionale all'estensione della superficie accordata in permesso o concessione.

2. In aggiunta al diritto annuo di cui al comma 1, i titolari di concessioni, ad eccezione di quelle di acqua minerale destinata esclusivamente a cure termali, sono tenuti al pagamento, a favore della Regione Umbria, di un diritto annuo, commisurato alla quantità di acqua imbottigliata o comunque utilizzata, compresa quella impiegata nella preparazione di bevande analcoliche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719.

3. I diritti di cui al comma 2 sono ridotti del cinquanta per cento nei confronti dei titolari che, nelle attività di imbottigliamento, abbiano utilizzato esclusivamente contenitori in vetro.

4. L'importo unitario dei diritti di cui ai commi 1 e 2 è stabilito con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13.

5. I titolari di cui al comma 2 sono tenuti, a propria cura e spesa, ad installare idonei contatori volumetrici della quantità di acqua imbottigliata o comunque utilizzata, da

collocare in posizione adeguata e comunque a monte degli impianti di imbottigliamento.

6. Le modalità di determinazione e di versamento dei diritti annui, di rilevamento, controllo e accertamento della quantità di acqua imbottigliata o comunque utilizzata sono disciplinate dalla Regione.".



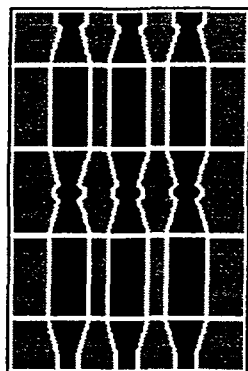
Art. 7.
(Norme transitorie)

1. Per l'anno 2002 gli importi unitari di cui all'articolo 41, comma 3 della l.r. 48/1987, come sostituito dalla presente legge, sono stabiliti in misura di euro cinquanta (lire novantaseimilaottocentoquattordici), per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie accordata in permesso o concessione, ed in misura di cinquanta centesimi di euro (lire novecentosessantotto), per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale imbottigliata.

2. Per l'anno 2002 e comunque fino all'adempimento di quanto previsto all'articolo 41, commi 5 e 6 della l.r. 48/1987, come sostituito dalla presente legge, per la determinazione dei diritti di cui allo stesso articolo 41, è fatto riferimento ai dati statistici relativi all'anno 2000 denunciati ai sensi dell'articolo 42 della l.r. 48/1987.

In sede di prima applicazione della presente legge, gli adempimenti previsti dall'articolo 41, comma 5 della l.r. 48/1987, così come sostituito dalla presente legge, debbono essere effettuati entro sei mesi dalla entrata in vigore. A tal fine, i titolari di cui al comma 2 presentano alla Regione Umbria la documentazione attestante le caratteristiche e certificazioni tecniche dei contatori volumetrici, il loro posizionamento e lo schema di funzionamento degli impianti di imbottigliamento.

Allegato al ddl "Modifica della legge regionale 11 novembre 1987 n°48. Revisione dei diritti annui e tasse dei concessione in materia di acque minerali"



Regione dell'Umbria
DIREZIONE POLITICHE TERRITORIALI
AMBIENTE ED INFRASTRUTTURE

**REVISIONE DEI DIRITTI DI CONCESSIONE DI ACQUE
MINERALI**

ottobre 2001

Gruppo di lavoro d.g.r. 1307 del 17 novembre 2000

PREMESSA

La sentenza della Corte Costituzionale n.66 del 7-16 marzo 2001 non ha ritenuto fondata la questione di illegittimità costituzionale sollevata dal TAR LOMBARDIA sulla legge della Regione Lombardia 19 aprile 1980 n.44, come modificata dalla legge regionale 27.01.1998, secondo la quale per la concessione di coltivazione delle acque minerali con annesso stabilimento di imbottigliamento, il concessionario deve corrispondere alla Regione, con cadenza semestrale, a titolo integrativo, un diritto proporzionale alla quantità d'acqua imbottigliata.

Si è così messo fine ad annosi contenziosi con il governo nazionale che sempre ha bocciato iniziative legislative regionali - prime fra tutte la Regione Umbria, d.d.l. del 1977- volte a integrare il diritto proporzionale superficiario previsto dall'art.25 del R.D. 27 luglio 1927 n.1443 (si ricorda che le acque minerali, in quanto materiali di 1^ categoria, sono considerate "miniere").

La suprema Corte ha stabilito che l'art.25 "deve essere colto ad un livello di maggior astrattezza tenuto anche conto delle intrinseche peculiarità delle coltivazioni di acque minerali, per le quali il solo criterio superficiario può in concreto risultare sproporzionato per difetto rispetto al beneficio economico che il concessionario trae dallo sfruttamento della risorsa pubblica. Ne consegue che il canone di proporzionalità alla superficie da coltivare, di cui parla l'art.25, deve essere considerato nulla più che una norma nella quale si concretizza il principio di più ampia potenzialità qualificatoria, da osservare, questo sì, come fondamentale di onerosità della concessione e di proporzionalità del canone all'effettiva entità dello sfruttamento e alla utilità economica che il concessionario ne ricava".

Non solo. La Corte ha stabilito che "non può essere condiviso l'ulteriore rilievo del remittente (associazione di categoria, n.d.r.) secondo il quale la materia delle acque minerali richiederebbe uniformità di trattamento economico a livello nazionale e sovranazionale onde impedire che interventi autonomi producano sfasature nella libera concorrenza e nella circolazione dei beni e delle merci nel mercato europeo. Il principio del libero scambio è, infatti, mal invocato di fronte a linee di indirizzo di cui anche le Regione possono essere interpreti nelle materie di loro competenza, intese a non deprimere il valore delle risorse naturali che costituiscono patrimonio pubblico".



IL SETTORE DELLE ACQUE MINERALI IN UMBRIA

In Umbria, ad oggi, le concessioni di acque minerali assentite, risultano 21.

Di queste soltanto 16 sono destinate in tutto o in parte all'imbottigliamento nei connessi stabilimenti di produzione (compresa una non ancora in esercizio).

Le acque minerali imbottigliate e poste in vendita risultano 15 mentre le aziende attualmente interessate sono 10.

Tenuto conto dei principi stabiliti dalla Corte, pur avendo i singoli provvedimenti di concessione una propria singolarità autonoma, è conveniente, ai fini della presente nota, tenere a riferimento l'unicità del titolare dei provvedimenti di autorizzazione all'apertura di stabilimenti di imbottigliamento e vendita di acque minerali.

L'allegato che segue riporta la situazione complessiva del settore.

Nel corso del 2000, sulla base dei dati presentati per la statistica delle acque minerali sono stati imbottigliati oltre un miliardo di litri, pari a circa il 10% del totale nazionale.

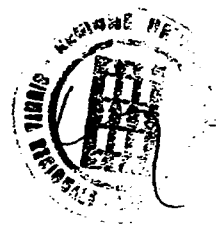
Il fatturato totale è stimabile in oltre 325 miliardi di lire.

Le punte di eccellenza sono rappresentate dall'acqua minerale Rocchetta, Sangemini e Tione che da sole rappresentano circa il 70% in volume e l'86% in fatturato delle acque imbottigliate nella Regione dell'Umbria.

Le acque di questo primo gruppo si collocano su tutto il mercato nazionale delle acque minerali in una fascia considerata "medio - alta", con rilevanti capacità finanziarie, commerciali e distributive.

Negli ultimi anni, con rare eccezioni, si sono pure consolidate realtà minori di interesse regionale e interregionale, su una fascia di mercato più bassa o "medio - bassa".

In particolare Misia e Viva si pongono sul mercato delle acque cosiddette di "primo prezzo", e altre acque (Flaminia, Angelica, Tullia, Amerino) mostrano di poter competere nella fascia medio-bassa in mercati più limitati ma anche per questo più competitivi.



DIRITTI VIGENTI

Il diritto proporzionale annuo, di natura esclusivamente superficiaria, che la L.R. 48, nel rispetto dell'art.25 del R.D. 1443/1927, aveva indicato, nel 1987, pari a L.50.000/ha è oggi rivalutato a L.82.087/ha, o frazione di ettaro.

I proventi derivanti dai canoni per l'anno 2000, riferiti alle sole concessioni di acqua minerale destinata all'imbottigliamento, ammontano dunque a circa 175 milioni, pari allo 0,053% del totale del fatturato.

Per semplicità non sono evidenziati i canoni d'uso delle pertinenze minerarie che taluni concessionari sono tenuti a versare.

Per completezza, occorre dire che affluiscono al settore le tasse di apertura annuale degli stabilimenti termali, nonché le tasse di concessione sui singoli provvedimenti amministrativi.

Come si può evincere esistono differenze rilevanti per ciascun parametro di interesse: a modeste superfici possono corrispondere anche produzioni molto rilevanti.

La Rocchetta spa, a fronte di una produzione di oltre 430 milioni di litri, è tenuta a corrispondere un canone pari a circa 17 milioni/anno; la SIAMI srl con un totale di circa 100 milioni di litri, circa 3 milioni/anno.

I diritti versati dalla Sangemini spa (85 milioni/anno) rappresentano da soli circa il 50% del totale.

NUOVI DIRITTI

Per la determinazione dei nuovi diritti, la Corte ha delineato un quadro di riferimento puntuale.

Cionostante si ritiene pertanto utile definire a priori principi e criteri di riferimento cui attenersi nella determinazione dell'onerosità della concessione di acqua minerale.



PRINCIPI

Il titolare della concessione gode di un diritto reale sulla superficie dell'area accordata in concessione, tanto che la proprietà dei suoli ne risulta affievolita.

Al concessionario è riservato il diritto di utilizzare la risorsa, appartenente al patrimonio indisponibile regionale, nei limiti del suo corretto sfruttamento e della sua costante valorizzazione.

In ogni caso le quantità estratte o emunte e comunque utilizzate sono necessariamente poste in relazione alle caratteristiche idrogeologiche proprie di ciascun acquifero e alle caratteristiche idrauliche di ciascuna opera di presa.

In prima analisi sono quindi strettamente dipendenti da condizioni naturali e tecniche imposte, secondariamente possono anche essere dipendenti dalle scelte o dalle capacità imprenditoriali di ciascun concessionario: alla capacità di impresa è lasciata la possibilità di utilizzare al meglio una risorsa la cui disponibilità è stata preventivamente accertata.

Si hanno perciò situazioni in cui la risorsa può essere sfruttata fino e non oltre la capacità propria di ricarica naturale dell'acquifero, e situazioni in cui, pur in presenza di ingenti quantitativi di acqua, questi non sono effettivamente utilizzati.

Al concessionario cui è stata riconosciuta la necessaria idoneità tecnico economica, conseguite le finalità di legge, è riconosciuto il diritto allo sfruttamento della risorsa, fino alla scadenza naturale del provvedimento di concessione.

In conclusione, si ritiene corretto e opportuno stabilire che i nuovi diritti possano e debbano essere riferiti sia all'estensione della superficie accordata in concessione sia al quantitativo di acqua minerale utilizzata dal singolo concessionario.

In altri termini a maggiori superfici e maggiori quantitativi di acqua utilizzata debbono corrispondere maggiori oneri di concessione.



CRITERI

L'applicazione dei principi generali si ritiene debba altresì corrispondere a criteri di trasparenza, equità, efficacia, efficienza, economicità.

Il criterio della trasparenza è garantito allorché il sistema faccia fondamento su parametri di riferimento oggettivi.

Dai principi generali discende che i parametri in gioco debbano necessariamente essere riferiti l'uno alla superficie in concessione e l'altro alla quantità di acqua utilizzata.

Mentre il primo è facilmente individuabile, essendo l'estensione della superficie stabilita nell'atto di concessione, il secondo necessita di precisazioni.

La quantità di acqua utilizzata,

- non necessariamente equivale alla portata delle opere di presa (l'obbligo, con deroghe, di installare misuratori è posto dalla legge vigente in funzione del corretto sfruttamento della risorsa e non alle esigenze dell'imbottigliamento);

- non equivale all'acqua imbottigliata, essendo, la stessa acqua minerale, utilizzata anche nelle attività di lavaggio/risciacquo dei contenitori, in percentuali variabili e dipendenti dalle caratteristiche tecniche degli impianti di imbottigliamento.

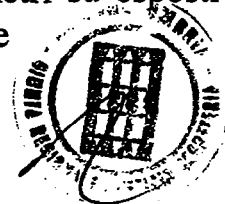
Necessariamente si dovrà quindi procedere all'installazione di misuratori o contatori volumetrici dell'acqua effettivamente utilizzata da ciascun concessionario, stabilendo altresì le modalità di rilevazione e accertamento.

Ciò implica che l'introduzione dei nuovi diritti, per avere decorrenza dal prossimo anno 2002, necessariamente dovrà fare ricorso ad un regime transitorio che trovi fondamento sull'ultimo dato utile della statistica di cui all'art.42 della L.R. 48/87: la produzione dell'anno 2000.

Il criterio di equità può essere soddisfatto commisurando i nuovi diritti sia all'estensione della superficie che alla quantità di acqua utilizzata.

Il ricorso ad altri e diversi parametri, (es. fascia di mercato, prezzi, volumi di fatturato,.....), oltre che di difficile applicazione, si ritiene che, inevitabilmente, indeboliscano i principi generali.

Per ultimo, ma non meno importante, l'utilizzo dei criteri e parametri su esposti soddisfano pure criteri di efficacia efficienza economicità in relazione



1. alla certezza delle determinazioni
2. alla facilità di applicazione del sistema
3. alla semplicità dei controlli

IL SISTEMA DI CALCOLO PROPOSTO

Nel rispetto dei principi e dei criteri illustrati il sistema di calcolo proposto per la determinazione dei nuovi diritti proporzionali è composto dalla somma di due componenti, entrambi lineari e dello stesso peso, l'uno riferito alla superficie e l'altro alla produzione in litri di acqua imbottigliata.

In termini matematici può essere espressa mediante la seguente formulazione:

$$C = (k \cdot S + \lambda \cdot P)$$

dove:

- C= canone o diritti di concessione [£/anno]
- S= superficie area in concessione [Ha]
- k= fattore di superficie [£/Ha]
- P= acqua utilizzata nell'anno di riferimento [m³]
- λ= fattore di produzione [£/m³]

DIRITTI PER L'ANNO 2002

Fissata la relazione tra i diversi parametri non rimane che stabilire quanto debba essere il contributo del fattore superficie e del fattore produzione.

Nella tabella allegata è riportato un esempio di calcolo del diritto proporzionale annuo dovuto da ciascun titolare di concessione, nell'ipotesi di

- S= superfici accordate al 2001 [Ha] = (vedi tabella)
- k= fattore di superficie [euro/Ha] = 50
- P= metri cubi utilizzati o imbottigliati nell'anno 2000 [m³] = (vedi tabella)
- λ= fattore di produzione [euro/m³] = 0,50

Il fattore superficie è stato posto pari a euro 50/ha (96814 lire) confermando nella sostanza quanto già in vigore per l'anno 2001 (82087 lire).

Il fattore produzione è stato posto pari a euro 0,50/m³ (968 lire), sulla scorta di quanto, ad oggi, è dato sapere su analoghi provvedimenti regionali in corso di emanazione.



VERIFICA DEI RISULTATI CONSEGUITI

Con riferimento alle sole acque minerali imbottigliate, i diritti annui di concessione così determinati ammontano ad oltre L.1.200 milioni a fronte dei 175 vigenti per l'anno in corso.

La rivalutazione media risulta di 7 volte.

In conseguenza dell'introduzione del fattore dovuto per la quantità di acqua imbottigliata la rivalutazione incide in maniera rilevante sui titolari di concessione che a fronte di modeste superficie accordate producono ingenti volumi.

In particolare, la SIAMI srl (acque Misia e Viva), dovrà versare 111 milioni, 35 volte quanto versato nell'anno 2001, la Panna spa (acqua Tione) 85 milioni, 27 volte, la Rocchetta spa 440 milioni, 26 volte.

Naturalmente, la rivalutazione è più contenuta a fronte di estese superfici in concessione o di modesti volumi: Sangemini spa dovrà versare 353 milioni, 4 volte di più, Nocera Umbra spa 87 milioni, pari a 2,4 volte.

L'incidenza media del totale dei diritti annui sul fatturato stimato per l'anno 2000, sale dallo 0,05% allo 0,62%, variando da un minimo di 0,26% (Rocchetta spa) all'1,25% (Nocera Umbra spa), in relazione, rispettivamente, ad un alto volume di fatturato e un'estesa superficie in concessione.

Per altro verso, con riferimento ad una bottiglia di acqua minerale in pet della capacità di 1,5 litri e posto un costo industriale medio pari a 180 lire, l'incidenza media determinata dalla rivalutazione dei diritti annui, risulta pari a circa lo 0,8% del costo dell'unità di prodotto.

Si ritiene che tale minimo aumento dei costi possa essere facilmente contenuto senza con ciò determinare ingiustificate ricadute sui prezzi o difficoltà di mercato delle aziende umbre.

Per ultimo si rileva che, nel sistema proposto, facendo riferimento alle quantità di acque imbottigliate nell'anno 2000, le minori entrate, causa la perdita di proporzionalità con la produzione - negli ultimi anni in lenta ma continua crescita - è "compensata" dall'immediata entrata in vigore dei nuovi diritti.

In ogni caso sarà utile stabilire un meccanismo di aggiornamento, sia del fattore superficie che del fattore quantità, che assicuri la giusta rivalutazione dei nuovi diritti, anche in relazione a quelli che andranno ad essere emanati dalle altre Regioni.



Titoli minerari vigenti

Titolare concessione / permesso	Nome Acqua	Denominazione concessione	Superficie concessione (Ha)	Denominazione permesso di ricerca	Superficie Permesso di ricerca (Ha)
Rocchetta S.p.a.	Rocchetta	Rocchetta	208		
Società per Azioni dell'Acqua Minerale di Sangemini	Sangemini, Fabia, Aura	Sangemini Perpetua	48		
		Sangemini Ampliamento	715		
		Sangemini II	110		
		Sangemini Ampliamento Bis	172		
Panna S.p.a.	Tione	Fonte Tione	36	Castelgiorgio	83
				Montefreddo	68
Nocera Umbra Fonti Storiche S.p.a.	Flaminia, Angelica	Flaminia	187		
		Angelica	187		
Società per Azioni delle Acque di S. Francesco	Amerino	Amerino	179		
S.I.A.MI. S.r.l. - Società Italiana Acque Minerali	Misìa, Viva	Le Vene di Vignoli	39		
		S. Lorenzo	166		
Ditta Massenzi Evelino	Sassovivo	Sassovivo	15		
Tulli Acque Minerali S.r.l.	Tullia	Premula Fonte Tullia	40		
Idrologica Umbra S.r.l.	Sanfaustino	Sanfaustino	41		
Motette S.r.l.	Motette, S. Chiara	Molino delle Ogne	57	Valdorbìa	220
S. Donato di Fonte Arcano S.r.l.	Rugiada	San Donato	98		
Terme di Fontecchio		Fontecchio	73		
Terme di S. Felice		San Felice	249		
Valnerina Ambiente S.n.c.				Acqua Pia	159
Minerale S.p.a.		Terme di Parrano	57		



Diritti vigenti

Concessioni	Superficie (Ha)	Canone annuo (82.087 £/Ha)	Canone d'uso pertinenze	Tassa apertura stab. Termali
San Donato	98	L. 8.045.000		
Fontecchio	73	L. 5.993.000		
Sassovivo	15	L. 1.232.000		
Rocchetta	208	L. 17.075.000		
San Felice	249	L. 20.440.000		
Sanfaustino	41	L. 3.366.000	L. 42.500	L. 1.092.000
Premula Fonte Tullia	40	L. 3.284.000		
Molino delle Ogne	57	L. 4.679.000		
Santoraggio	15	L. 1.232.000	L. 81.500	L. 1.092.000
Le Vene di Vignoli	39	L. 3.202.000		
Angelica	187	L. 15.351.000	L. 2.936.000	
Flaminia	187	L. 15.433.000	L. 4.019.000	
Cacciatore	68	L. 5.582.000	L. 4.368.000	
Amerino	179	L. 14.694.000		L. 1.092.000
Terme di Parrano	57	L. 4.679.000		
Fonte Tione	36	L. 2.956.000		
Sangemini Perpetua	48	L. 3.941.000		L. 1.092.000
Sangemini Ampliamento	715	L. 58.693.000		
Sangemini II	110	L. 9.030.000		
Sangemini Ampliamento Bis	172	L. 14.119.000		
TOTALI	2594	L. 213.026.000	L. 11.447.000	L. 4.368.000

Non sono compresi i proventi derivanti dalle tasse di concessione sui singoli provvedimenti autorizzativi



Riepilogo mensile delle produzioni di acque minerali imbottigliate nell'anno 2000 (1di2)

Titolare autorizzazione	Rocchetta S.p.a.	Società per Azioni dell'Acqua Minerale di Sangemini			Panna S.p.a.	Nocera Umbra Fonti Storiche S.p.a.		Società per Azioni delle Acque di S. Francesco	S.I.A.MI. S.r.l. - Società Italiana Acque Minerali	
Nome Acqua	Rocchetta	Sangemini	Fabia	Aura	Tione	Flaminia	Angelica	Amerino	Misia	Viva
Produzione Gennaio 2000 [l]	34.599.726	3.625.000	7.101.625	514.000	4.408.091	1.706.298	917.746	998.190	2.698.704	5.684.138
Produzione Febbraio 2000 [l]	31.093.344	4.399.000	17.726.750	1.228.000	6.654.845	2.177.640	1.208.222	1.468.002	1.750.677	5.834.462
Produzione Marzo 2000 [l]	44.724.960	5.753.000	16.710.750	3.637.500	10.469.982	4.106.160	1.452.578	2.085.159	2.943.256	6.207.871
Produzione Aprile 2000 [l]	40.883.640	5.083.500	10.887.000	4.040.000	4.091.634	1.402.464	1.007.403	1.684.998	2.345.341	5.939.591
Produzione Maggio 2000 [l]	50.050.635	4.551.500	17.329.000	1.338.000	8.207.335	3.274.287	1.841.538	1.974.903	3.196.697	6.963.997
Produzione Giugno 2000 [l]	43.040.651	4.537.000	20.574.000	3.087.000	10.332.795	2.106.993	2.964.546	1.423.626	3.625.306	6.815.264
Produzione Luglio 2000 [l]	48.375.642	6.824.000	12.876.000	3.050.500	10.084.218	4.027.508	2.999.459	1.871.127	3.713.241	8.844.093
Produzione Agosto 2000 [l]	33.700.062	4.119.000	20.579.000	5.698.000	7.428.956	2.946.408	2.962.763	1.996.882	3.625.306	7.554.117
Produzione Settembre 2000 [l]	42.405.970	5.048.000	16.426.000	4.402.000	8.356.133	3.220.524	2.240.889	1.714.944	3.947.659	7.641.367
Produzione Ottobre 2000 [l]	32.350.905	4.560.000	14.797.500	2.705.500	3.149.823	3.653.928	1.543.553	1.426.965	2.016.918	4.725.119
Produzione Novembre 2000 [l]	27.041.955	4.567.500	5.987.000	5.087.500	7.731.504	3.276.084	1.338.173	1.708.854	2.178.256	5.122.422
Produzione Dicembre 2000 [l]	33.244.850	2.673.000	6.366.500	2.387.500	3.874.098	1.567.704	710.773	610.899	2.114.415	5.207.076
Produzione Totale 2000 [l]	461.512.339	55.740.500	167.361.125	37.175.500	84.789.416	33.465.998	21.187.642	18.964.549	34.155.774	76.539.514



Riepilogo mensile delle produzioni di acque minerali imbottigliate nell'anno 2000 (2 di 2)

Titolare autorizzazione	Ditta Massenzi Evelino	Tulli Acque Minerali S.r.l.	Idrologica Umbra S.r.l.	Motette S.r.l.		S. Donato di Fonte Arcano S.r.l.	Totale [l]
Nome Acqua	Sassovivo	Tullia	Sanfaustino	Motette	S. Chiara	S. Donato	
Produzione Gennaio 2000 [l]	55.982	2.257.124	1.086.263	1.787.768	848.370	-	68.289.024
Produzione Febbraio 2000 [l]	-	2.670.050	677.651	1.730.305	1.109.509	-	79.728.457
Produzione Marzo 2000 [l]	-	2.514.433	447.948	1.704.881	1.885.393	-	104.643.870
Produzione Aprile 2000 [l]	36.515	2.291.609	308.673	1.468.264	1.182.058	-	82.652.689
Produzione Maggio 2000 [l]	31.222	3.457.058	879.510	2.429.369	1.442.956	-	106.968.007
Produzione Giugno 2000 [l]	40.394	3.769.700	661.082	2.721.263	2.276.848	-	107.976.467
Produzione Luglio 2000 [l]	15.359	4.357.414	536.492	3.169.640	1.802.349	-	112.547.042
Produzione Agosto 2000 [l]	46.882	4.594.528	639.353	2.982.619	2.965.739	-	101.839.614
Produzione Settembre 2000 [l]	34.262	3.027.961	719.202	2.765.671	2.210.997	-	104.161.578
Produzione Ottobre 2000 [l]	25.279	2.513.202	628.927	2.360.484	1.909.881	-	78.367.984
Produzione Novembre 2000 [l]	-	1.951.183	425.734	1.488.251	966.049	-	68.870.465
Produzione Dicembre 2000 [l]	12.420	2.022.197	1.789.300	1.259.618	548.667	-	64.389.017
Produzione Totale 2000 [l]	298.315	35.426.459	8.800.135	25.868.133	19.148.816	-	1.080.434.214



Diritti annuali per acque imbottigliate - anno 2002

Titolare autorizzazione	Nome Acqua	Canone 2001 (€)	Superficie di concessione (S) [Ha]	Produzione 2000 (I) [I]	$\lambda \cdot P$	$k \cdot S$	Proposta di canone 2002 (€)	Proposta di canone 2002 (€)
Rocchetta S.p.a.	Rocchetta	L. 17.074.000	208	461.512.339	€ 230.756,17	€ 10.400,00	€ 241.156,17	L. 466.943.000
Società per Azioni dell'Acqua Minerale di Sangemini	Sangemini, Fabia, Aura	L. 85.781.000	1045	260.277.125	€ 130.138,56	€ 52.250,00	€ 182.388,56	L. 353.154.000
Panna S.p.a.	Tione	L. 2.955.000	36	84.789.416	€ 42.394,71	€ 1.800,00	€ 44.194,71	L. 85.573.000
Nocera Umbra Fonti Storiche S.p.a.	Flaminia, Angelica	L. 30.701.000	374	54.653.640	€ 27.326,82	€ 18.700,00	€ 46.026,82	L. 89.120.000
Società per Azioni delle Acque di S. Francesco	Amerino	L. 14.694.000	179	18.964.549	€ 9.482,27	€ 8.950,00	€ 18.432,27	L. 35.690.000
S.I.A.MI. S.r.l. - Società Italiana Acque Minerali	Misia, Viva	L. 3.201.000	39	110.695.288	€ 55.347,64	€ 1.950,00	€ 57.297,64	L. 110.944.000
Ditta Massenzi Evelino	Sassovivo	L. 1.231.000	15	298.315	€ 149,16	€ 750,00	€ 899,16	L. 1.741.000
Tulli Acque Minerali S.r.l.	Tullia	L. 3.283.000	40	35.426.459	€ 17.713,23	€ 2.000,00	€ 19.713,23	L. 38.170.000
Idrologica Umbra S.r.l.	Sanfaustino	L. 3.366.000	41	8.800.135	€ 4.400,07	€ 2.050,00	€ 6.450,07	L. 12.489.000
Motette S.r.l.	Motette, S. Chiara	L. 4.679.000	57	45.016.949	€ 22.508,47	€ 2.850,00	€ 25.358,47	L. 49.101.000
S. Donato di Fonte Arcano S.r.l.	S. Donato	L. 8.045.000	98		€ -	€ 4.900,00	€ 4.900,00	L. 9.488.000
Totale		L. 175.010.000	2.132	1.080.434.215	€ 540.217,11	€ 106.600,00	€ 646.817,11	L. 252.413.000

Canone superficiale (k) [€/Ha]	€ 50,00
Canone superficiale attuale (k _a) [€/Ha]	L. 82.087
Contributo m ³ emunti (λ) [€/m ³]	€ 0,50

Il canone risulta somma di due contributi: uno superficiale ($k \cdot S$) ed uno relativo alla produzione ($\lambda \cdot P$).
I parametri k e λ risultano costanti e pari rispettivamente a 50 €/Ha e 0,50 €/m³.

$$C = k \cdot S + \lambda \cdot P$$



Riepilogo totale Diritti annuali - anno 2002

Titolare concessione / permesso di ricerca	Nome Acqua	Superficie di concessione (S _c) [Ha]	Superficie permesso di ricerca (S _p) [Ha]	Produzione 2000 (I) [l]	λ*P	k _c *S _c +k _p *S _p	Proposta di canone 2002 [€]	Proposta di canone 2002 [€]
Rocchetta S.p.a.	Rocchetta	208		461.512.339	€ 230.756,17	€10.400,00	€ 241.156,17	L.466.943.000
Società per Azioni dell'Acqua Minerale di Sangemini	Sangemini, Fabia, Aura	1045		260.277.125	€ 130.138,56	€52.250,00	€ 182.388,56	L.353.154.000
Panna S.p.a.	Tione	36	151	84.789.416	€ 42.394,71	€9.350,00	€ 51.744,71	L.100.192.000
Nocera Umbra Fonti Storiche S.p.a.	Flaminia, Angelica	374		54.653.640	€ 27.326,82	€18.700,00	€ 46.026,82	L.89.120.000
Società per Azioni delle Acque di S. Francesco	Amerino	179		18.964.549	€ 9.482,27	€8.950,00	€ 18.432,27	L.35.690.000
S.I.A.MI. S.r.l. - Società Italiana Acque Minerali	Misia, Viva	39		110.695.288	€ 55.347,64	€1.950,00	€ 57.297,64	L.110.944.000
Ditta Massenzi Evelino	Sassovivo	15		298.315	€ 149,16	€ 750,00	€ 899,16	L.1.741.000
Tulli Acque Minerali S.r.l.	Tullia	40		35.426.459	€ 17.713,23	€2.000,00	€ 19.713,23	L.38.170.000
Idrologica Umbra S.r.l.	Sanfaustino	41		8.800.135	€ 4.400,07	€2.050,00	€ 6.450,07	L.12.489.000
Motette S.r.l.	Motette, S. Chiara	57	220	45.016.949	€ 22.508,47	€13.850,00	€ 36.358,47	L.70.400.000
S. Donato di Fonte Arcano S.r.l.	Rugiada	98		-	€-	€4.900,00	€ 4.900,00	L.9.488.000
Terme di Fontecchio		73		-	€-	€3.650,00	€ 3.650,00	L.7.067.000
Terme di S. Felice		249		-	€-	€12.450,00	€ 12.450,00	L.24.107.000
Valnerina Ambiente S.n.c.			159	-	€-	€7.950,00	€ 7.950,00	L.15.393.000
Minerale S.p.a.		57		-	€-	€2.850,00	€ 2.850,00	L.5.518.000
Totale		2.511	530	1.080.434.215	€ 540.217,11	€152.050,00	€ 692.267,11	L. 1.340.416.000

Canone superficiale (k _c)[€/Ha]	€ 50,00
Canone superficiale Permesso di ricerca (k _p)[€/Ha]	€ 50,00
Canone superficiale attuale (k _a) [€/Ha]	L. 82.087
Canone superficiale Permesso di ricerca attuale (k _{ap})[€/Ha]	L.5.000
Contributo m ³ emunti (λ) [€/m ³]	€ 0,50

Il canone risulta somma di tre contributi: due superficiali (k_c*S_c+k_p*S_p), relativi rispettivamente alla superficie di concessione ed alla superficie in permesso di ricerca, ed uno relativo alla produzione (λ*P).

I parametri k_c, k_p e λ risultano costanti e pari rispettivamente a 50 €/Ha, 50 €/Ha e 0,50 €/m³.

$$C = k_c \cdot S_c + k_p \cdot S_p + \lambda \cdot P$$



Rapporto nuovi canoni / canoni vigenti

Titolare autorizzazione	Nome Acqua	Canone 2001 [€]	Fatturato 2000 stimato (€)	Proposta di canone 2002 [€]	Rapporto Canone proposto / Canone attuale	Rapporto Canone proposto / Fatturato stimato
Rocchetta S.p.a.	Rocchetta	L.17.074.096	L.170.000.000.000	L.466.943.000	27,35	0,27%
Società per Azioni dell'Acqua Minerale di Sangemini	Sangemini, Fabia, Aura	L.85.780.915	L. 80.000.000.000	L.353.154.000	4,12	0,44%
Panna S.p.a.	Tione	L.3.710.132	L. 30.000.000.000	L.100.192.000	27,00	0,33%
Nocera Umbra Fonti Storiche S.p.a.	Flaminia, Angelica	L.30.700.538	L. 7.000.000.000	L. 89.120.000	2,90	1,27%
Società per Azioni delle Acque di S. Francesco	Amerino	L.14.693.573	L. 5.000.000.000	L. 35.690.000	2,43	0,71%
S.I.A.MI. S.r.l. - Società Italiana Acque Minerali	Misia, Viva	L.3.201.393	L. 17.000.000.000	L.110.944.000	34,65	0,65%
Ditta Massenzi Evelino	Sassovivo	L.1.231.305	L.300.000.000	L. 1.741.000	1,41	0,58%
Tulli Acque Minerali S.r.l.	Tullia	L.3.283.480	L. 7.000.000.000	L. 38.170.000	11,62	0,55%
Idrologica Umbra S.r.l.	Sanfaustino	L.3.365.567	L. 3.000.000.000	L. 12.489.000	3,71	0,42%
Motette S.r.l.	Motette, S. Chiara	L.5.778.959	L. 6.000.000.000	L. 70.400.000	12,18	1,17%
S. Donato di Fonte Arcano S.r.l.	Rugiada	L.8.044.526		L. 9.488.000	1,18	
Terme di Fontecchio		L.5.992.351		L. 7.067.000	1,18	
Terme di S. Felice		L.20.439.663		L. 24.107.000	1,18	
Valnerina Ambiente S.n.c.		L. 795.000		L. 15.393.000	19,36	
Minerale S.p.a.		L.4.678.959		L. 5.518.000	1,18	
Totale		L.208.770.457	325.300.000.000		10,10	0,64%
					<i>Valori medi</i>	<i>Valori medi</i>



Prec. 24701



REGIONE DELL'UMBRIA

GIUNTA REGIONALE

Presidenza della Giunta regionale

Comitato Legislativo

REGIONE DELL'UMBRIA		
Direz. Polit. Territ. - Ambiente e Infrastr.		
027319/1	17 NOV. 2001	
Cat. 9	Cl. 1	Fasc. 14

Prot. n° 15176

Perugia

*Scuola
Pesciara*

Al Direttore alle politiche
territoriali, ambiente e
infrastrutture

Ing. Luciano Tortoioli
S e d e



Oggetto: "Modificazione della legge regionale 11 novembre 1987, n 48.-
Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali e
termali".

Con riferimento alla Vostra nota prot. n.24701/1A del 9-10-2001, si comunica
che il Comitato legislativo nella seduta del 29-10-2001 ha espresso parere favorevole
sul disegno di legge in oggetto, nel testo che si allega in copia, concordato con il
rappresentante di codesta Direzione.

Cordiali saluti.

Il Presidente
Arr. Marco Ruffini

Allegato: Disegno di legge

DF/sl

Par Tortoioli - acquer minerali.doc

Disegno di legge: "Modificazione della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48.- Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali e termali".

Art. 1.
(Modificazione dell'art. 23)

1. All'articolo 23, comma 1 della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48 è aggiunta la seguente lettera:

"e) non abbia installato o abbia manomesso i contatori volumetrici di cui all'articolo 41, comma 7."

Art. 2.
(Modificazione dell'art. 25)

1. All'articolo 25, comma 1 della l.r. 48/1987 le parole "ed è tenuto a corrispondere alla Regione un canone annuo pari al 3 per cento del valore delle pertinenze stesse" sono soppresse.

Art. 3.
(Modificazione dell'art. 30)

1. All'articolo 30, comma 1 della l.r. 48/1987 le parole "sono soggetti al pagamento delle tasse previste dalla l.r. 28 maggio 1980, n.57 e successivi aggiornamenti e modificazioni e" sono soppresse.

Art. 4.
(Modificazione dell'art. 33)

1. All'articolo 33, comma 3 della l.r. 48/1987 le parole "del Consiglio tecnico regionale per la sanità di cui alla legge regionale 10 dicembre 1980, n. 72 e successive modifiche e integrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, di cui alla legge regionale 6 marzo 1998, n. 9".



Art. 5.

(Modificazione dell'art. 38)

1. All'articolo 38, comma 1 della l.r. 48/1987 dopo le parole: "attività termali" sono aggiunte le seguenti: "e la produzione di bevande analcoliche in acqua minerale".

Art. 6.

(Sostituzione dell'art. 41)

1. L'articolo 41 della l.r. 48/1987 è così sostituito:

"Art. 41.

(Diritti annuali)

1. I titolari di permessi di ricerca o di concessioni di acque minerali o di acque di sorgente, di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, sono tenuti al pagamento, a favore della Regione Umbria, di un diritto annuo, proporzionale all'estensione della superficie accordata in permesso o concessione.

2. In aggiunta al diritto annuo di cui al comma 1, i titolari di concessioni, ad eccezione di quelle di acqua minerale destinata esclusivamente a cure termali, sono tenuti al pagamento, a favore della Regione Umbria, di un diritto annuo, commisurato alla quantità di acqua imbottigliata o comunque utilizzata, compresa quella impiegata nella preparazione di bevande analcoliche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719.

3. I diritti di cui al comma 2 sono ridotti del cinquanta per cento nei confronti dei titolari che, nelle attività di imbottigliamento, abbiano utilizzato esclusivamente contenitori in vetro.

4. L'importo unitario dei diritti di cui ai commi 1 e 2 è stabilito con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13.

5. I titolari di cui al comma 2 sono tenuti, a propria cura e spesa, ad installare



idonei contatori volumetrici della quantità di acqua imbottigliata o comunque utilizzata, da collocare in posizione adeguata e comunque a monte degli impianti di imbottigliamento.

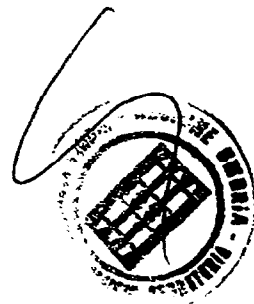
6. Le modalità di determinazione e di versamento dei diritti annui, di rilevamento, controllo e accertamento della quantità di acqua imbottigliata o comunque utilizzata sono disciplinate dalla Regione."

Art. 7.
(Norme transitorie)

1. Per l'anno 2002 gli importi unitari di cui all'articolo 41, comma 3 della l.r. 48/1987, come sostituito dalla presente legge, sono stabiliti in misura di euro cinquanta (lire novantaseimilaottocentoquattordici), per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie accordata in permesso o concessione, ed in misura di cinquanta centesimi di euro (lire novecentosessantotto), per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale imbottigliata.

2. Per l'anno 2002 e comunque fino all'adempimento di quanto previsto all'articolo 41, commi 5 e 6 della l.r. 48/1987, come sostituito dalla presente legge, per la determinazione dei diritti di cui allo stesso articolo 41, è fatto riferimento ai dati statistici relativi all'anno 2000 denunciati ai sensi dell'articolo 42 della l.r. 48/1987.

In sede di prima applicazione della presente legge, gli adempimenti previsti dall'articolo 41, comma 5 della l.r. 48/1987, così come sostituito dalla presente legge, debbono essere effettuati entro sei mesi dalla entrata in vigore. A tal fine, i titolari di cui al comma 2 presentano alla Regione Umbria la documentazione attestante le caratteristiche e certificazioni tecniche dei contatori volumetrici, il loro posizionamento e lo schema di funzionamento degli impianti di imbottigliamento.



Perugia, **20 NOV. 2001**
Per copia conforme
all'originale.



IL DIRIGENTE